

PROVINCIA DI LECCE
Provvedimento del Presidente

Provvedimento n. 98

del 04/11/2020

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE PER IL RICORSO AL LAVORO AGILE AI SENSI DELL'ART. 263, COMMA 1, DEL D.L. N. 34/2020.

In data 04/11/2020, alle ore 14:02, nella sede della Provincia di Lecce, alla presenza del Segretario Generale Dott. Angelo Caretto, dato atto che la proposta di provvedimento è munita dei pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 5, comma 3, dello Statuto,

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO:

- che l'art. 14 della legge n. 124/2015 ha disposto l'obbligo per le PA di adottare senza maggiori oneri per la finanza pubblica, misure organizzative per attuare il telelavoro entro tre anni ad almeno il 10% del personale che ne fa richiesta, al fine di tutelare le cure parentali;
- che la legge n. 81/2017 ha introdotto nuove misure di conciliazione vita e lavoro attraverso il lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa; la prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro il limite della durata massima di orario giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dal CCNL;
- che l'art. 18, comma 3, della legge n. 81/2017 prevede che le disposizioni introdotte per il lavoro agile si applichino anche al rapporto alle dipendenze delle PA secondo le direttive ministeriali in materia;
- che nella fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 il Governo ha introdotto misure urgenti per ridurre la presenza dei dipendenti negli uffici e favorire il ricorso al lavoro agile, emanando apposite direttive del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 1/2020 e n. 2/2020;
- che, con provvedimento del Presidente n. 18 dell'11 marzo 2020, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quella del regolare andamento del funzionamento degli uffici provinciali, sono state adottate le misure organizzative temporanee di accesso al lavoro agile con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, dando priorità ai lavoratori portatori di patologie certificate che li rendono maggiormente esposti al contagio o di età superiore a 65 anni, lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 151/2001, ai lavoratori con figli in condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia, ai lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa;
- che l'art. 87 del D.L. 17/3/2020, n. 18, convertito nella legge 24/4/2020 n. 27, come modificato dall'art. 26 del D.L. 14/8/2020, n. 104, convertito nella legge 13/10/2020 n. 126 ha stabilito che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-

2019, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni;

- che con la Direttiva n. 3/2020 il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha dettato gli indirizzi sulla modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO l'art. 263 del D.L. 19.5.2020 n. 34, comma 1, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77:

“1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'[articolo 87, comma 1, lettera a\)](#), e [comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al [comma 1, lettera b\)](#), del medesimo [articolo 87](#), al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'[articolo 87, comma 1, lettera a\)](#), del citato [decreto-legge n. 18 del 2020](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 27 del 2020](#) cessa di avere effetto.”;

VISTO l'art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, introdotto dall'art. 263, comma 4 bis, del D.L. 19.5.2020 n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77:

“Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'[articolo 10, comma 1, lettera a\)](#), del [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#). Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica”;

VISTA la circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 3/2020 avente ad oggetto: “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19" del 24 luglio 2020 "Rientro in sicurezza", sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali;

VISTO il provvedimento del Presidente n. 79 del 9.9.2020 di approvazione del Documento di attuazione del dettato della circolare n. 3/2020 "Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni" del Ministero della Pubblica Amministrazione nonché del Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19" del 24 luglio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e, in particolare, l'art. 3, commi 3 e 4, i quali prevedono che il lavoro agile sia incentivato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'art. 263, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e che le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione degli orari di ingresso;

VISTO il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 che dà attuazione alle disposizioni di cui all'art. 263, comma 1, del D.L. n. 34/2020 alla luce delle più recenti disposizioni;

CONSIDERATO:

- che è necessario dettare le misure organizzative per l'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 263 del D.L. n. 34/2020, fissando le condizioni generali per l'applicazione del lavoro agile con le modalità semplificate di cui all'art. 87, comma 1 lett. b), del D.L. 17/3/2020 n. 18 (si prescinde dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81);
- che il Direttore Generale, con nota prot. n. 69/2020 del 23 luglio 2020, facendo seguito all'incontro della Delegazione Trattante del 22 luglio 2020, ha avviato la ricognizione interna per una preventiva valutazione del personale disponibile a svolgere attività in lavoro agile;
- che i dati acquisiti sono stati valutati dai dirigenti per l'individuazione delle possibili attività da prestare da remoto per ciascun servizio;
- che è opportuno apportare alcune modifiche alla disciplina dell'orario di lavoro dei dipendenti della Provincia, contenuta nella deliberazione di Giunta Provinciale n. 18/2006, al fine di introdurre maggiori forme di flessibilità dell'orario di lavoro;

RITENUTO:

- di stabilire le linee guida per l'applicazione del lavoro agile ad almeno il 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte da remoto, dando priorità alle seguenti categorie di lavoratori:

- 1) lavoratori in condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
- 2) lavoratori c.d. "fragili" portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio (in via esemplificativa, immunodepressi, malati oncologici, cardiopatici, nefropatici, diabetici, broncopneumopatici, persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, malattie rare e autoimmuni ecc.), come attestate da idonea certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali;
- 3) lavoratrici in stato di gravidanza;
- 4) lavoratori con figli minori di anni 14 e senza limiti di età in caso di figli in condizione di disabilità;
- 5) lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona in condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o che convivano con persone immunodepresse;
- 6) lavoratori di età superiore ad anni 65;
- 7) lavoratori che utilizzano il trasporto extra-urbano con regolarità per raggiungere la sede di servizio;

- di prevedere che ogni Dirigente di Servizio, sentito il Direttore Generale, effettui una ricognizione, soggetta ad aggiornamento periodico, dei processi di lavoro che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale, possano essere svolti con modalità agile;
- di individuare, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quella del regolare funzionamento degli uffici provinciali, modalità semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile con riferimento ad almeno il 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte da remoto, fino al 31 dicembre 2020, fatto salvo il differimento di tale termine disposto da successivi interventi normativi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza;

- di prevedere che la prestazione lavorativa in modalità agile sia alternata a giornate di presenza, in modo che il dipendente garantisca la presenza in servizio per almeno tre giorni a settimana, al fine di assicurare l'efficienza ed il regolare funzionamento degli uffici;

- di prevedere che il Dirigente possa autorizzare l'estensione del numero di giornate di lavoro agile per le categorie di dipendenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), e 7);

- di stabilire che l'attività lavorativa dei Dirigenti sia svolta in presenza, fatta salva la possibilità di svolgimento della prestazione in modalità agile, secondo le prescrizioni

contenute nel presente provvedimento, nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7));

- di stabilire che l'attività lavorativa dei funzionari titolari di incarico di posizione organizzativa sia svolta prioritariamente in presenza, fatta salva la possibilità di svolgimento della prestazione in modalità agile disposta dal Dirigente, secondo le prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- di ammettere, nell'arco della stessa giornata, lo svolgimento della prestazione lavorativa in parte in modalità agile e in parte in presenza nelle giornate di rientro, per un massimo di 2 volte al mese;
- di confermare che la prestazione lavorativa in modalità agile possa essere svolta con strumenti informatici nella disponibilità del dipendente con connessione alla rete, garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione della stessa, senza oneri a carico dell'Ente. L'Amministrazione si adopererà per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e promuovendo l'accesso multicanale dell'utenza;
- di prevedere che la prestazione lavorativa in modalità agile, in quanto adottata quale misura di contrasto all'emergenza sanitaria da COVID-19, debba essere ordinariamente svolta presso il domicilio abituale del dipendente. Lo svolgimento della prestazione presso altro domicilio deve essere comunicato preventivamente al Dirigente della struttura di appartenenza. In ogni caso la sede individuata dal singolo dipendente deve assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di privacy e sicurezza dei dati;
- di prevedere la fascia di contattabilità nel corso della quale il lavoratore debba costantemente rendersi disponibile alla chiamata telefonica, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30 nelle giornate di rientro;
- di garantire il diritto alla disconnessione dalle ore 14,00 alle ore 8,00 del giorno dopo e, nelle giornate di rientro, dalle ore 14,00 alle 15,00 e dalle ore 18,00 alle ore 8,00 del giorno dopo;
- di prevedere che l'eventuale flessibilità negativa non possa essere recuperata nelle giornate di lavoro agile e che tale modalità lavorativa non dia diritto a plus orario, a straordinario, non faccia maturare flessibilità positiva e non dia diritto al buono pasto;
- di ribadire che il lavoratore agile programma le ferie nel rispetto della normativa contrattuale e, qualora disponga di ferie degli anni precedenti, continua nel piano straordinario di smaltimento delle ferie pregresse;
- di stabilire che, ai fini della valutazione della performance, l'intera attività dei lavoratori, espletata in modalità tradizionale o agile, vada misurata in maniera omogenea per specifici obiettivi in modo da garantire il raggiungimento dei risultati attesi;

- di assicurare a tutti i dipendenti una maggiore flessibilità oraria in ingresso nei giorni di presenza al fine di agevolare la conciliazione tra tempi di vita e lavoro durante la fase di emergenza sanitaria in corso, con possibilità di ingresso dalle ore 7,30 alle ore 9,00, uscita dalle ore 13,00 e possibilità di recupero orario nei pomeriggi delle giornate di martedì e giovedì;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all'articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall'art. 22 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile. Nei casi in cui ciò non sia possibile in relazione alla natura della prestazione, è comunque tenuto a svolgere le attività assegnate dal dirigente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente decreto. In ogni caso, si applica il comma 5, dell'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

DATO ATTO:

- che le seguenti misure organizzative sono state oggetto di confronto sindacale, al fine di contemperare l'esigenza di pieno riavvio delle attività amministrative e dell'erogazione dei servizi all'utenza, con la necessità di fronteggiare le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica e all'evolversi del suo contesto;
- che la delegazione di parte pubblica, al termine del confronto sindacale concluso in data 22.10.2020, ha analizzato con l'organo di vertice le proposte delle organizzazioni sindacali definendo le linee guida del lavoro agile come su riportate;

DELIBERA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

DI APPROVARE le seguenti misure organizzative per l'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 263 del D.L. n. 34/2020, fissando le condizioni generali per l'applicazione del lavoro agile con le modalità semplificate di cui all'art. 87, comma 1 lett. b), del D.L. 17/3/2020 n. 18 (si prescinde dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81), nonché maggiori flessibilità dell'orario di lavoro, fino al 31 dicembre 2020, fatto salvo il differimento di tale termine disposto da successivi interventi normativi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza:

- 1) il lavoro agile si applica ad almeno il 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte da remoto, dando priorità alle seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori in condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
- lavoratori c.d. "fragili" portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio (in via esemplificativa, immunodepressi, malati oncologici, cardiopatici, nefropatici, diabetici, broncopneumopatici, persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, malattie rare e autoimmuni ecc.), come attestate da idonea certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali;
- lavoratrici in stato di gravidanza;
- lavoratori con figli minori di anni 14 e senza limiti di età in caso di figli in condizione di disabilità;
- lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona in condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o che convivano con persone immunodepresse;
- lavoratori di età superiore ad anni 65;
- lavoratori che utilizzano il trasporto extra-urbano con regolarità per raggiungere la sede di servizio;

2) i Dirigenti di Servizio, sentito il Direttore Generale, effettuano una ricognizione, soggetta ad aggiornamento periodico, dei processi di lavoro che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale, possano essere svolti con modalità agile;

3) al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quella del regolare andamento del funzionamento degli uffici provinciali, si individuano modalità semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile con riferimento ad almeno il 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte da remoto, fino al 31 dicembre 2020, fatto salvo il differimento di tale termine disposto da successivi interventi normativi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza;

4) la prestazione lavorativa in modalità agile sarà alternata a giornate di presenza, in modo che il dipendente garantisca la presenza in servizio per almeno tre giorni a settimana, al fine di assicurare l'efficienza ed il regolare funzionamento degli uffici;

5) il Dirigente può autorizzare l'estensione del numero di giornate di lavoro agile per le categorie di dipendenti di cui al punto 1);

6) i dirigenti svolgono l'attività lavorativa in presenza, fatta salva la possibilità di svolgimento della prestazione in modalità agile, secondo le prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui al punto 1);

7) i funzionari titolari di incarico di posizione organizzativa svolgono l'attività lavorativa prioritariamente in presenza, fatta salva la possibilità di svolgimento della prestazione in modalità agile disposta dal Dirigente, secondo le prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

8) di ammettere, nell'arco della stessa giornata, lo svolgimento della prestazione lavorativa in parte in modalità agile e in parte in presenza nelle giornate di rientro, per un massimo di 2 volte al mese;

9) la prestazione lavorativa in modalità agile può essere svolta con strumenti informatici nella disponibilità del dipendente con connessione alla rete, garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione della stessa, senza oneri a carico dell'Ente.

L'Amministrazione si adopererà per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e promuovendo l'accesso multicanale dell'utenza;

10) la prestazione lavorativa in modalità agile, in quanto adottata quale misura di contrasto all'emergenza sanitaria da COVID-19, deve essere ordinariamente svolta presso il domicilio abituale del dipendente. Lo svolgimento della prestazione presso altro domicilio deve essere comunicato preventivamente al Dirigente della struttura di appartenenza. In ogni caso la sede individuata dal singolo dipendente deve assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di privacy e sicurezza dei dati;

11) il lavoratore agile deve costantemente rendersi disponibile alla chiamata telefonica dalle ore 09,00 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30 nelle giornate di rientro;

12) il lavoratore agile ha diritto alla disconnessione dalle ore 14,00 alle ore 8,00 del giorno dopo e, nelle giornate di rientro, dalle ore 14,00 alle 15,00 e dalle ore 18,00 alle ore 8,00 del giorno dopo;

13) eventuale flessibilità negativa non può essere recuperata nelle giornate di lavoro agile;

14) il lavoro agile non dà diritto a plus orario, a straordinario, non fa maturare flessibilità positiva e non dà diritto al buono pasto;

15) il lavoratore agile programma le ferie nel rispetto della normativa contrattuale e, qualora disponga di ferie degli anni precedenti, continua nel piano straordinario di smaltimento delle ferie pregresse;

16) ai fini della valutazione della performance, l'intera attività dei lavoratori, espletata in modalità tradizionale o agile, va misurata in maniera omogenea per specifici obiettivi in modo da garantire il raggiungimento dei risultati attesi;

DI PREVEDERE quale misura temporanea ed eccezionale per tutta la durata dell'emergenza da COVID-19 una maggiore flessibilità oraria in ingresso nei giorni di presenza, al fine di agevolare la conciliazione tra tempi di vita e lavoro durante la fase di emergenza sanitaria in corso, con possibilità di ingresso entro dalle ore 7.30 alle ore 9,00, uscita dalle ore 13,00 e possibilità di recupero orario nei pomeriggi delle giornate di martedì e giovedì, entro il 31 agosto 2021;

DI PREVEDERE, in considerazione dello stato emergenziale da COVID-19 da tempo in atto, che il plus/minus orario maturato nel 1° quadrimestre 2020 e non ancora ripianato entro la fine del 2° quadrimestre scorso, sia ripianato entro il 30 aprile 2021, in deroga a quanto previsto dalla disciplina dell'orario di lavoro dei dipendenti della Provincia, contenuta nella deliberazione di Giunta Provinciale n. 18/2006 e s.m.;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all'articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall'art. 22 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in

modalità agile. Nei casi in cui ciò non sia possibile in relazione alla natura della prestazione, è comunque tenuto a svolgere le attività assegnate dal dirigente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente decreto. In ogni caso, si applica il comma 5, dell'articolo 21-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

DI DEMANDARE ai Dirigenti dei Servizi l'applicazione delle presenti Linee Guida per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile ad almeno il 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte da remoto;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle OO.SS. e a tutto il personale per la necessaria informazione;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del vigente Statuto.

Segretario Generale
Dott. Angelo Caretto

Presidente della Provincia
Stefano Minerva